



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2247/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

12/07/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- FIORELLA MARIO
- MERICO ANTONIO
- QUARTA ANTONIO
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

536/02/11

PRONUNCIATA IL:

12-07-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04-20-2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2247/10
depositato il 30/09/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920100019759978 TARSU/SMALT.RIF 2008
contro COMUNE DI LECCE

proposto dal ricorrente:



difeso da:


VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920100019759978 TARSU/SMALT.RIF 2009
contro COMUNE DI LECCE

proposto dal ricorrente:



difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Il Segretario
25/07/2011
SILVANO MONTI
Collaboratore Tributario

1

FATTO

Avverso cartella di pagamento n. 059 2010 000197599 78, notificata in data 28.06.2010, di complessivi € 73.761,74, a seguito di sgravio parziale, per l'arsu anni 2008 e 2009, proponeva tempestivo ricorso la società "[REDACTED]".

In via preliminare, la società eccepiva la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, nonché per difetto di motivazione e di sottoscrizione.

Eccepiva, altresì, la illegittimità della tariffa applicata perché in contrasto con l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri.

Con atto depositato il 15.11.2010 si costituiva Equitalia Lecce Spa contestando le eccezioni sia in ordine ai vizi di notifica, sia in ordine al difetto di sottoscrizione, sia, infine, con riguardo al dedotto difetto di motivazione.

Con atto depositato il 13.01.2011 si costituiva il Comune di Lecce confermando la legittimità dell'atto e contestando le eccezioni mosse dalla società ricorrente.

All'udienza del 25.01.2011 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Sul primo motivo di ricorso, inesistenza della notifica perché effettuata da soggetto non autorizzato, il Collegio non ritiene condivisibile l'eccezione della ricorrente.

Il Collegio è del parere che l'art. 26, DPR 602/73, consente al concessionario, in alternativa alla notifica nelle forme previste dalla legge e per il tramite degli ufficiali per le riscossioni e degli altri soggetti abilitati, di procedere alla notifica della cartella di pagamento "anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento...", specificando altresì che "...in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda...".

Sulla questione in esame il Collegio rileva che è già intervenuto con sentenza n. 88/02/10 con la quale viene statuito che: "Sulla inesistenza giuridica della notifica si osserva: la seconda parte dell'art. 26 prevede la possibilità di ricorrere alla notifica degli atti sostanziali mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza avvalersi dell'agente notificatore, con la conseguenza che il richiedente notifica direttamente l'atto mediante il servizio postale. Sul punto va richiamato quanto dispone l'art. 14 della legge n. 890/1982 che consente all'amministrazione finanziaria di avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica dei propri atti impositivi, così come l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 abilita i comuni a notificare gli avvisi di accertamento direttamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Collegio è del parere che analoga previsione si rinviene nell'art. 26, comma 1, del DPR n. 602/1973 che, dopo aver indicato tassativamente le quattro categorie di soggetti cui unicamente è affidato il compito di eseguire il sistema tipico di notificazione, prevede, poi – nella seconda parte – espressamente la possibilità di notificare le cartelle di pagamento anche mediante raccomandate a/r, senza, quindi, l'ausilio dell'agente notificatore, con la conseguenza che anche Equitalia può legittimamente notificare i propri atti direttamente per posta. Rafforza la tesi enunciata quanto dispone l'art. 45 del D.Lgs. 112/99 il quale prevede *"Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori"*. L'orientamento del Collegio è conforme a quanto deciso con sentenza n. 668/09 dalla III Sezione di questa Commissione Tributaria Provinciale, con la quale viene statuito *"...in buona sostanza, con la norma in esame il legislatore ha concesso al concessionario la facoltà di scegliere la modalità da seguire per la notificazione delle cartelle di pagamento o degli atti ad essa assimilabili, ritenendo tutte le modalità previste dalla norma assolutamente equivalenti"*".

In ordine alla eccezione di difetto di motivazione, il Collegio ritiene che nel caso di specie la cartella di pagamento riporta integralmente tutti i dati del ruolo emesso dall'ente ricorrente, con la dettagliata elencazione delle superfici tassate,

la loro estensione e destinazione, la tariffa applicata, l'ammontare del tributo, oltre addizionali ed accessori.

Pertanto, la ricorrente ha avuto la possibilità di discernere chiaramente le motivazioni della pretesa e produrre una efficace e tempestiva difesa.

Sul difetto di sottoscrizione, va respinta l'eccezione proposta in quanto, come già statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 21.04.2000, "tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".

Con riguardo alla eccepita illegittimità della tariffa applicata, la questione va risolta sotto il profilo di una corretta applicazione della norma di cui all'art. 68, D.Lgs 507/93, che comprende in una unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni.

Nello specifico delle attività alberghiere, la lettera c) del 2° comma dell'art. 68, stabilisce una unica classificazione tariffaria a proposito dei "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri". Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere, ai fini della tassazione in esame.

Sul punto va richiamato quanto espresso dalle Finanze con risoluzione n. 55/E del 1997, in cui si sostiene che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fornite dall'art. 68, 2° comma, del D.Lgs. 507/1993.

A tale principio risulta conforme il punto 5 dell'art. 4 del recente Regolamento Ici, approvato dal Comune di Lecce con delibera n. 56 del 20.06.2011.

Pertanto, il Collegio è dell'avviso che il diverso trattamento preteso dal Comune di Lecce è in netto contrasto con la norma di cui all'art. 68.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività, debbano essere tassate con il medesimo criterio.

Nel caso delle attività svolte dalla [REDACTED] appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti.

Tale valutazione conclusiva porta il Collegio a ritenere legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo la riliquidazione della tassa per quelle superfici identificate in cartella quali "categoria alberghi, B&B, pensioni".

La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dispone la riliquidazione della tassa per quelle superfici identificate in cartella quali "categoria alberghi, B&B, pensioni".

Spese compensate.

Lecce, li 12.07.2011

Il Relatore



Il Presidente

